

AVVISO n. 9/2014

**Procedura per le candidature all'inserimento nell'Albo degli Esperti di
Valutazione dell'ANVUR
(profilo Esperti di Sistema per l'Assicurazione di Qualità Istituzionale)**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. - Serie Generale - n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/2006;

VISTO l'art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall'art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia stipula, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO l'art. 5 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la delega in materia di interventi della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento a quanto contenuto al comma 3, lettere a), b) c) d) ed e);

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 recante "*Valorizzazione dell'efficienza dell'Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47 "*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*" che definisce le procedure finalizzate

all'accreditamento di sedi e corsi di studio così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica - Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n.47";

VISTO che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l'albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio e che sono state già espletate le procedure per l'iscrizione di esperti nell'albo medesimo per i quattro profili in esso previsti: esperti di sistema, esperti disciplinari, esperti telematici e valutatori – studenti;

TENUTO CONTO che, in ragione dell'esiguo numero di esperti di sistema regolarmente iscritti all'Albo e di quelli risultati idonei, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 67/2014, è stata disposta la riapertura della procedura, al fine di acquisire ulteriori candidature in vista della programmazione delle visite istituzionali di accreditamento periodico da svolgersi nel 2015;

RITENUTO, pertanto, di avviare, con il presente avviso, la procedura di iscrizione all'albo per il profilo degli esperti di sistema destinati alla valutazione del processo di Assicurazione della Qualità istituzionale delle Università;

AVVISA

Art. 1

Call di Esperti di valutazione di sistema

E' avviata la procedura per l'iscrizione all'albo di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 67 del 2 luglio 2014 degli Esperti di Sistema per l'Assicurazione di Qualità Istituzionale, destinati alla valutazione degli Atenei.

Art. 2

Requisiti richiesti

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza almeno quinquennale con incarichi di responsabilità nello sviluppo, programmazione e gestione operativa del sistema di Assicurazione di Qualità istituzionale in strutture accademiche;
- comprovata esperienza almeno quinquennale con incarichi di responsabilità o di coordinamento centrale di ateneo per la rilevazione o la raccolta dei dati per la valutazione ed il monitoraggio della qualità dell'offerta formativa;
- documentata attività (almeno quinquennale) come formatore su temi relativi alla valutazione del sistema Universitario e all'organizzazione e gestione centrale e periferica delle attività accademiche istituzionali;

- comprovata esperienza almeno quinquennale di attività presso agenzie europee di valutazione riconosciute dall'ENQA.

Si richiede inoltre una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati provenienti da università estere, dovranno dichiarare di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e di conoscere il sistema universitario italiano.

Art. 3 Presentazione delle domande – termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura, corredata da curriculum vitae datato e firmato, deve essere presentata esclusivamente via internet attivando un'applicazione informatica disponibile sul sito: <https://ava.cineca.it/candidature/albo> seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro **e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del 18 dicembre 2014**.

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione che il candidato deve stampare e conservare a dimostrazione della regolare trasmissione della domanda.

Le domande non pervenute per via telematica o pervenute in ritardo non saranno accolte.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza e di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) riferimenti telefonici;
- f) cittadinanza;
- g) di godere dei diritti politici¹;
- h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né in Italia, né all'estero (in caso affermativo riportare gli estremi del provvedimento);
- i) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- j) incarichi ricoperti presso le Università, o presso altri soggetti istituzionali, ritenuti rilevanti ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 2
- k) pubblicazioni scientifiche, formazione specifica, relazioni a convegni ed

¹ Ovvero l'elettorato attivo, l'elettorato passivo e il diritto di accedere agli uffici pubblici.

eventi simili ritenuti rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Albo di Esperto di Assicurazione di Qualità Istituzionale (Esperti di Sistema) e maturati entro la data di scadenza di presentazione della domanda;

- l) buona conoscenza della lingua inglese;
- m) conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri).

La compilazione della domanda in formato elettronico comporterà la generazione di un file (.pdf) che sarà inviato all'Agenzia previa sottoscrizione secondo la seguente modalità:

- firma autografa della domanda per la candidatura, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità e del curriculum sottoscritto; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione ("Documenti Amministrativi") della procedura telematica (in calce al Menù di scelta a sinistra).

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura.

Art. 4

Esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione, e comportano l'esclusione dalla procedura:

- le domande non pervenute per via telematica o pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
- le domande dalle quali non risulti esplicitamente il possesso dei requisiti prescritti;
- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione;
- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato.

Al candidati non ammessi alla procedura sarà data apposita comunicazione, anche in modalità telematica.

Art. 5

Commissione e valutazione

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.

La Commissione verificherà il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e valuterà il curriculum dei candidati, ai fini dell'idoneità, secondo criteri definiti dalla Commissione stessa in seduta preliminare. La Commissione poi predisporrà un elenco di candidati idonei da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono

previste graduatorie.

Accertata la regolarità del procedimento e approvato l'elenco con delibera del Consiglio Direttivo, i candidati idonei saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l'iscrizione all'albo degli esperti della valutazione di sistema.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita inoltre da parte di ciascun candidato idoneo l'adesione al rispetto delle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo con apposita delibera dispone l'iscrizione dei candidati idonei nell'albo degli esperti di valutazione di sistema.

L'Albo definitivo degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.anvur.org.

Per il funzionamento dell'Albo si rinvia a quanto previsto con Delibera n. 11 del 30 gennaio 2013 pubblicata sul sito www.anvur.org.

Art. 6

Fasi operative successive all'iscrizione all'albo

L'albo degli Esperti di sistema della Valutazione costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione degli Atenei secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi. I criteri, in base ai quali individuare gli esperti cui conferire l'eventuale incarico, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sono disciplinati con apposito regolamento.

L'incarico di natura temporanea è conferito, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto che disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la conclusione delle attività, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto.

L'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l'esperto, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'Università di appartenenza.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall'esperto senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l'Agenzia, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell'obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dell'esperto - di norma - è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari da valutare.

Le CEV sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi universitari, tra i quali è individuato il Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo verifica annualmente l'attività di valutazione degli esperti per la conferma dell'iscrizione nell'Albo, secondo criteri e modalità da esso stabilite.

I compensi spettanti agli esperti saranno individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Oggetto dell'incarico

L'incarico conferito dall'ANVUR all'esperto iscritto all'albo avrà per oggetto i seguenti compiti:

- analisi preliminare dei documenti di autovalutazione (Scheda Unica Annuale e Rapporto di Riesame) degli Atenei;
- realizzazione delle visite in loco secondo quanto stabilito dal D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di adozione del sistema A.V.A;
- redazione della Relazione Finale, corredata di motivata valutazione tecnica;
- piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione di Esperti della valutazione e l'ANVUR stessa anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;
- puntuale osservanza delle Linee Guida, del Piano visite e del Codice Etico stabiliti dall'ANVUR e accettato dagli Esperti di Valutazione al momento dell'iscrizione all'Albo;
- piena disponibilità a svolgere le visite secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Art. 8 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Torrini, Direttore dell'ANVUR.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura, ivi compresa la gestione dell'albo, e dell'eventuale conferimento dell'incarico. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.



Per quanto attiene la gestione della fase di inoltro delle domande, nonché del relativo albo, il trattamento dei dati personali è effettuato, per conto dell'ANVUR, dal CINECA, in base ad una procedura automatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della gestione della procedura, ivi compresa la gestione dell'albo, e dell'eventuale conferimento dell'incarico. Il mancato conferimento comporta la non accettazione della domanda da parte dell'Agenzia.

Tutti i trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, sono garantiti i requisiti minimi di sicurezza per la conservazione sicura dei dati e per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Piazza Kennedy 20 – 00144 ROMA, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Il Direttore
(dott. Roberto Torrini)

